

## **Osservazioni dell'ANEA al DCO 747/2017/R/idr dell'AEEGSI del 10 novembre 2017 “Bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati - Orientamenti finali”**

L'ANEA (Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito) presenta le proprie osservazioni al documento per la consultazione 747/2017/R/idr dell'AEEGSI, “Bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati - Orientamenti finali” di seguito DCO 747/2017.

### **Premessa**

In linea generale si valuta molto positivamente l'intervento dell'Autorità volto a garantire un livello minimo omogeneo di supporto alle utenze in stato di disagio economico a livello nazionale, lasciando però spazio a livello locale per prevedere o mantenere misure ulteriori per poter meglio calare la disciplina all'interno delle peculiarità locali. Vi sono però alcune criticità a livello applicativo che vengono segnalate di seguito all'interno dei singoli spunti per la consultazione.

### **Introduzione**

**Q1. Si hanno osservazioni di dettaglio sullo schema di provvedimento allegato? Motivare la risposta.**

L'art. 4.8 prevede che le modalità di richiesta del bonus idrico integrativo siano stabilite su base locale dagli EGA territorialmente competenti. Pur lasciando spazio agli EGA per calibrare le disposizioni in base alle peculiarità territoriali si ritiene opportuno in un'ottica di semplificazione per l'utenza (e quindi per non scoraggiare il ricorso a questi strumenti dato anche il non alto livello di diffusione) che nella disciplina venga lasciato spazio per poter prevedere anche in presenza di bonus idrico integrativo che la procedura da seguire sia il meno onerosa possibile per l'utenza.

Per quanto riguarda l'articolo 5 relativo alla decorrenza i dubbi relativi all'alternativa adozione dell'art. 5.4 oppure dell'art. 5.5 potrebbero essere superati prevedendo un meccanismo automatico di trasmissione della comunicazione di ammissione al bonus sociale idrico, volto anche a semplificare gli adempimenti per l'utente stesso. Andrebbe inoltre chiarito che il bonus è di competenza dell'anno indipendentemente dalle ipotesi proposte all'art. 5.4 e all'art. 5.5, anche per raccordarsi con le modalità di copertura dei costi per competenza.

In merito alla previsione all'art. 8.4 si pone all'attenzione dell'AEEGSI la necessità di raccordarsi con le previsioni sulle dichiarazioni relative al numero di componenti presenti nella disciplina della struttura dei corrispettivi.

Relativamente all'istituzione di una componente tariffaria aggiuntiva (UI3) si ravvisa la necessità di coordinare tale previsione con il riconoscimento parametrico dei costi di morosità per limitare sugli utenti l'onere di due misure che in un certo senso dovrebbero essere complementari. In particolare ad esempio quanto previsto all'art. 7.2, se da un lato

ha il pregio di garantire il rispetto della privacy degli utenti indiretti, dall'altro non garantisce che l'ammontare del bonus venga poi effettivamente utilizzato per lo scopo per il quale è stato erogato (e quindi per coprire la relativa quota di bolletta). In caso contrario infatti tale somma potrebbe essere pagata sia dalla componente UI3 e che dal riconoscimento parametrico della morosità. Relativamente al meccanismo di compensazione delle agevolazioni erogate attraverso il conto della componente UI3, si ritiene che potrebbe essere previsto invece del versamento degli importi derivanti dall'applicazione di tale componente, l'implementazione di un meccanismo compensativo in cui si regolano le differenze tra quanto incassato dalla riscossione della UI3 e l'ammontare complessivamente erogato del bonus idrico.

Infine preme portare all'attenzione dell'Autorità il tema della validazione dei dati da parte degli EGA prima della trasmissione degli stessi alla CSEA (come previsto all'art. 14.3). Non è chiaro come effettivamente è intesa tale attività di validazione che si colloca a valle di quelle già effettuate da gestore e Comune. Si ritiene che per poter svolgere tale attività sia necessario che gli EGA possano accedere a tutte le informazioni necessarie e che vengano garantite tempistiche congrue. In merito al primo punto si rileva che l'EGA non ha a disposizione i dati ai quali hanno accesso i Comuni e i gestori. Per poter effettuare la validazione inoltre le comunicazioni relative al registro previste all'articolo 17 dell'Allegato dovrebbero avvenire con tempistiche coerenti con l'attività di validazione. Un possibile mezzo per superare questo gap informativo potrebbe essere quello di far accedere gli EGA alle informazioni presenti nello SGAta, dal momento che potrebbe non essere semplice riuscire a recuperare i dati a supporto dell'attività di validazione dai singoli Comuni (o se si considera la stessa previsione attualmente in vigore per i settori energetici anche presso gli enti individuati dai Comuni stessi, ad esempio CAF).

Inoltre, relativamente all'articolo 18 visto che spesso questo tipo di misure di supporto a condizioni di disagio economico non riescono a raggiungere in modo efficace la totale platea dei potenziali beneficiari, si propone di inserire una sintetica comunicazione in bolletta dell'esistenza del bonus sociale idrico (e se presente del bonus idrico integrativo) con rimandi ai mezzi attraverso i quali poter avere informazioni in merito. Per quanto riguarda la tabella 1, si pone all'attenzione che il nucleo relativo all'ISEE e quello derivante dall'applicazione del TICSÌ potrebbero non coincidere, generando un disallineamento delle anagrafiche relative alle due discipline (si pensi ad esempio a due conviventi che per l'ISEE potrebbero risultare come facenti parte di due nuclei differenti e invece essere considerati all'interno del medesimo relativamente per il TICSÌ). Per quanto riguarda la tabella 2 dovrebbe essere inserito anche il numero utente a cui viene erogato il bonus per poterne verificare l'univocità nell'erogazione da parte del gestore.

**Q2. Si ritiene che debbano essere considerati ulteriori elementi relativamente alle disposizioni in materia di bonus sociale idrico? Motivare la risposta.**

Non vi sono osservazioni in merito.

**Modalità di determinazione dell'agevolazione da riconoscere alle utenze disagiate**

**Q3. Si condividono le modalità di determinazione dell'agevolazione da riconoscere alle utenze disagiate? Motivare la risposta.**

Si condividono le modalità di determinazione dell'agevolazione da riconoscere alle utenze disagiate.

**Q4. Si condivide l'orientamento dell'Autorità volto a prevedere l'introduzione di un bonus idrico integrativo, su richiesta degli Enti di governo dell'Ambito territorialmente competenti? Motivare la risposta.**

Si condivide l'orientamento dell'Autorità.

**Q5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità volto a prevedere l'istituzione di due componenti tariffarie, a compensazione della spesa sostenuta dall'utente domestico residente in condizioni di disagio per la fornitura idrica? Motivare la risposta.**

Si condivide tale orientamento poiché è opportuno che eventuali previsioni di condizioni migliorative del bonus idrico a livello locale trovino compensazione della spesa sostenuta al medesimo livello per evitare eventuali effetti distorsivi.

**Q6. Si condivide la proposta di integrare il contenuto informativo di cui alla prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato? Motivare la risposta.**

Si condivide tale proposta. Si ritiene però che il contenuto informativo dovrebbe essere integrato anche relativamente al bonus integrativo.

**Q7. Si condivide l'ipotesi relativa alla possibilità di utilizzare il bonus sociale idrico nelle situazioni di morosità pregressa, a copertura dell'ammontare fatturato nell'ultima bolletta e rimasto insoluto? Si condivide, in particolare, l'orientamento dell'Autorità volto a prevedere l'utilizzo del bonus sociale idrico a detrazione dei corrispettivi dovuti dall'utente relativamente alla quota variabile del servizio di acquedotto? Motivare la risposta.**

Si condivide tale ipotesi se intesa come erogazione del bonus di competenza dell'anno e quindi a copertura delle precedenti fatture già emesse. Dovrebbe però essere accompagnata da adeguata informazione in bolletta. Tale ipotesi si raccorda con il fatto che l'ammontare dell'agevolazione ha competenza annuale.

Inoltre, si pone all'attenzione il caso delle utenze indirette per le quali tale meccanismo non potrebbe essere applicato vista la previsione di erogazione diretta del bonus, configurando quindi un trattamento non omogeneo rispetto alle utenze dirette.

**Q8. Si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità volto a prevedere che l'utente moroso sia informato della possibilità di utilizzare il bonus nella comunicazione di costituzione in mora? Motivare la risposta.**

Si ritiene condivisibile tale orientamento anche se non è chiaro cosa si intenda per possibilità e in particolare se sia in capo al gestore o all'utente moroso.

#### **Modalità di copertura dell'onere derivante dal riconoscimento dell'agevolazione alle utenze disagiate**

**Q9. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle modalità di copertura dell'onere derivante dal riconoscimento dell'agevolazione alle utenze disagiate? Motivare la risposta.**

Si condivide tale orientamento.

### **Modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale idrico**

**Q10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità volto a prevedere che la domanda di bonus idrico possa essere presentata congiuntamente a quella per il bonus elettrico e/o gas? Se non si condivide, motivare la risposta.**

Si condivide tale orientamento in un'ottica di semplificazione anche per l'utente in condizione di disagio.

**Q11. Si rinvergono particolari criticità associate alla separazione fra la fase di ammissione in capo ai Comuni e la fase di erogazione in capo al gestore? Motivare la risposta.**

Si rimanda a quanto osservato allo spunto per la consultazione Q1.

**Q12. Rispetto alla decorrenza dell'agevolazione, e alla determinazione del periodo di agevolazione quale opzione si ritiene preferibile fra quelle poste in consultazione e perché?**

Si rimanda a quanto osservato allo spunto per la consultazione Q1.

**Q13. Si condividono le modalità di erogazione del bonus sociale idrico per le utenze dirette? Motivare la risposta.**

Si condividono tali modalità.

**Q14. Si condivide l'ipotesi di demandare al gestore la definizione delle modalità di erogazione del bonus sociale idrico per le utenze indirette e del bonus integrativo? Motivare la risposta.**

Si condivide tale ipotesi anche se con le criticità esposte in premessa e allo spunto per la consultazione Q7.

### **Modalità di registrazione e monitoraggio dei dati concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico**

**Q15. Quali dati e informazioni si ritiene debbano essere registrati ai fini della successiva comunicazione all'Autorità e all'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente? Motivare la risposta.**

I dati e le informazioni che dovrebbero essere registrate potrebbero essere quelli elencati al punto 6.4 adeguatamente integrati con quelli presenti nella Tabella 1 dell'art. 18.2 dell'Allegato A.

**Q16. Si condivide l'ipotesi di rinviare a successiva determina l'indicazione puntuale dei dati e degli elementi informativi oggetto di registrazione da parte del gestore? Motivare la risposta.**

Si condivide tale ipotesi solo nel caso in cui tale rinvio sia breve, poiché se come prospettato la disciplina dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2018, i gestori dovrebbero essere già in grado di registrare i dati e le informazioni richieste, operazione che presuppone un intervento nei sistemi informativi.

### **Prima applicazione della disciplina in materia di bonus sociale idrico**

**Q17. Si condivide l'ipotesi di prevedere l'erogazione per il 2018 di una quota compensativa una tantum per chi presenta la domanda di bonus idrico congiuntamente alla domanda di rinnovo del bonus elettrico e gas? Motivare la risposta.**

Si condivide tale ipotesi.